

**... STORIA PIÙ RECENTE – LA DELEGA DELLA GESTIONE DEI CREDITI A EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A.
LA CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E EQUITALIA S.P.A.**

Con la Convenzione del 23 settembre 2010, stipulata tra il Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia s.p.a. 23/09/2010 (durata prevista: 15 anni rinnovabili tacitamente) per lo “svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia ai sensi dell’art. 1, cc. 367-372, della L. 24 dicembre 2007 n. 244”, la gestione dei crediti di giustizia è stata delegata a Equitalia Giustizia S.p.A. e la riscossione viene effettuata dall’Agenzia Entrate Riscossione. Mentre, l’Ufficio Recupero Crediti si occupa, come già evidenziato, della preparazione e trasmissione della documentazione necessaria e del monitoraggio della gestione dell’attività di riscossione dei crediti di giustizia.

Alla Convenzione del 2010 hanno fatto seguito diverse modifiche e rinnovi: **Convenzione del 19 luglio 2011** Modifiche alla Convenzione 23/09/2010; **Convenzione del 28/12/2017** per acquisizione dati debitori e quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia (durata prevista: 10 anni rinnovabili tacitamente); **Convenzione del 03 agosto 2022** contenente la modifica degli artt. 23 e 28 bis della precedente (durata prevista: 10 anni rinnovabili tacitamente); **Convenzione del 21 novembre 2022** per lo svolgimento delle attività propedeutiche al rimborso delle spese legali agli imputati assolti – Art. 1, cc. 1015-1022 L. del 30/12/2020 n. 178 (durata prevista: 3 anni); **Convenzione del 23 ottobre 2023** per svolgimento attività acquisizione dati debitori e quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia – Modifica art. 23 e art. 28 bis ; **Convenzione del 06 novembre 2025** per svolgimento attività acquisizione dati debitori e quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell’art. 1, cc. 367 e ss., della L. 24 dicembre 2007 n. 244 (durata prevista: 10 anni rinnovabili tacitamente).

La normativa sul recupero dei crediti di giustizia originati dal processo penale, civile, amministrativo contabile e tributario **prevede che la riscossione avvenga mediante iscrizione a ruolo.**

Questi i testi normativi fondamentali:

- (- D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e successive modifiche- *Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*
- D.Lgs. 13/04/1999 n. 112- *Riordino del servizio nazionale della riscossione in attuazione della delega prevista dalla L. 28/09/1998 n. 337*
- artt. 227 bis, 227 ter e 227 quater T.U.S.G. (*Testo Unico Spese di Giustizia* - D.P.R. 30 /05/2022 N. 115)
- art. 1, cc. 367 e ss., L. 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) che ha previsto la stipula della Convenzione tra Ministero della Giustizia e Equitalia Giustizia s.p.a. per la delega a quest’ultima dell’attività di gestione dei crediti di giustizia)

Con la predetta Convenzione del 23 settembre 2010, più volte rinnovata, Equitalia Giustizia s.p.a. ha così assunto la gestione dei crediti di giustizia che si sostanzia nelle attività di:

- acquisizione dei dati anagrafici del debitore
- quantificazione del credito
- iscrizione a ruolo del credito

In buona sostanza, a partire dalla Convenzione del 2010, parte delle attività che venivano in precedenza svolte dagli Uffici Recupero Crediti degli uffici giudiziari, è stata per così dire “esternalizzata”, mentre l’attività di riscossione ha continuato ad essere effettuata dall’Agente della Riscossione.

La società che ha assunto la funzione di gestione dei crediti di giustizia è Equitalia Giustizia s.p.a., costituita nel 2008.

*Nel sistema precedente alla costituzione di Equitalia Giustizia s.p.a., la riscossione mediante affidamento ai Concessionari era stata delegata dallo Stato a circa 40 aziende di proprietà di istituti bancari e di soggetti privati che agivano ciascuno nella propria area geografica di competenza, sistema che aveva da subito rivelato disomogeneità e risultati negativi in termini di efficienza. Perciò il legislatore aveva proceduto con il D.L. 30 settembre 2005 n. 203, conv. con mod. dalla L. 2 dicembre 2005 n. 248 ad avviare il processo di ristrutturazione del sistema, facendo confluire, attraverso successive tappe, tutte le società concessionarie preesistenti in tre società per la riscossione: Equitalia Nord s.p.a., Equitalia Centro s.p.a., Equitalia Sud s.p.a., interamente possedute dalla **holding Equitalia s.p.a.**, a propria volta di proprietà per il 51 % dell’Agenzia delle Entrate e per il 49 % dell’I.N.P.S..*

*Nel 2016 tali società di riscossione (Equitalia Nord s.p.a., Equitalia Centro s.p.a., Equitalia Sud s.p.a.) sono state poi fuse per incorporazione nella **società Equitalia Servizi s.p.a.** (interamente partecipata dalla holding Equitalia s.p.a.) che diventava quindi l’**Agente unico della riscossione a livello nazionale fino alla data del***

1° luglio 2017: con il D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, conv. con mod. con la L. 1° dicembre 2016 n. 225 (disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili) veniva infatti disposto lo scioglimento dal 1° luglio 2017 delle società del gruppo Equitalia, con la sola esclusione di Equitalia Giustizia s.p.a..

Per ciò che concerne Equitalia Giustizia s.p.a., essa fu costituita nel 2008, come da disposizioni cui ai commi 367-372 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2008 (L. 24/12/2007) per lo "svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia", oggetto poi della Convenzione del 2010 più volte richiamata.

Pertanto, allo stato attuale e a decorrere dal 1° luglio 2017, l'attività di riscossione (prima in capo all'Agente unico Equitalia s.p.a) è esercitata dal nuovo ente pubblico economico Agenzia delle Entrate Riscossione (sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze) subentrato a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del gruppo Equitalia.

Mentre Equitalia Giustizia s.p.a. (società ormai interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle finanze) prosegue nell'attività di gestione dei crediti secondo le previsioni della Convenzione del 2010 e successive modifiche per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia ai sensi dell'art. 1, cc. 367-372, della L. 24 dicembre 2007 n. 244.